

09160/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	Carbone	Primo	Presidente
Dott. Paolo	Vittoria		Presidente di sezione
Dott. Antonino	Elefante		Presidente di sezione
Dott. Giovanni	Settimj		Consigliere
Dott. Giuseppe	Salmè		Consigliere
Dott. Salvatore	Salvago		Consigliere
Dott. Fabrizio	Forte		Consigliere
Dott. Maura	La Terza		Consigliere
Dott. Francesco	Tirelli		Cons.rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

srl Autolinee Sellitto, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 74, presso lo studio dell' avv. Gianni Emilio Iacobelli, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

- *ricorrente* -

contro

Provincia di Avellino, elettivamente domiciliata in Roma, via Gallia 86, nello studio dell'avv. ~~Gianni~~ Luigi

Oggetto

TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE

R.G.N. 10222/07

Cron. 9160

Rep. 2817

Ud. 7/4/2009

398
2009

Cassandra, rappresenta e difesa per mandato in atti dagli avv. Carmen Pedicino e Gennaro Galietta;

- **controricorrente** -

Regione Campania, elettivamente domiciliata in Roma, via Poli 29, presso il proprio Ufficio di Rappresentanza, difesa per mandato in atti dall'avv. Rosanna Panariello della Avvocatura Regionale;

- **resistente** -

Provincia di Salerno;

- **intimata** -

per la cassazione della decisione n. 553/2006, depositata dal Consiglio di Stato il 10/2/2006

OGGETTO: Servizi pubblici. Autotrasporto locale.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/4/2009 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Udito l'avv. Panariello;

Sentito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale

Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

La Corte

rilevato che la srl Autolinee Sellitto, titolare di una concessione per l'autotrasporto di viaggiatori alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/2002 (che ne aveva previsto la pro-

roga previa stipula di un contratto ponte), ha chiesto al TAR della Campania l'annullamento 1) della delibera n. 4833 del 25/10/2002, con la quale la Giunta Regionale aveva approvato lo schema di contratto tipo da sottoscrivere fra le amministrazioni concedenti e le imprese di trasporto pubblico locale, 2) del regolamento disciplinante le modalità ed i criteri di trasferimento dei fondi a favore degli enti locali e 3) di ogni altro atto ad esso presupposto o consequenziale;

che con il medesimo ricorso la srl Autolinee Sellitto ha domandato anche l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del giusto prezzo per l'espletamento del servizio e la dichiarazione di nullità o l'annullamento delle clausole del contratto ponte contrarie a legge ovvero dirette ad imporre degli obblighi ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla previgente concessione;

che il giudice adito ha rigettato il ricorso perché la concessionaria non aveva dedotto e dimostrato l'esistenza di un vizio del consenso o di una ipotesi di rescissione dell'accordo;

che la srl Autolinee Sellitto ha interposto appello articolato su dieci motivi, di cui la Regione Campania e la Provincia di Avellino hanno chiesto

il rigetto;

che con la decisione in epigrafe richiamata, il Consiglio di Stato ha innanzitutto riconosciuto l'esistenza della propria giurisdizione, respingendo poi il gravame perché in parte inammissibile e in parte infondato;

che la srl Autolinee Sellitto ha impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con l'unico motivo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia devoluta, per clausola contrattuale, alla cognizione di un collegio arbitrale o, a tutto concedere, del giudice ordinario;

che la Provincia di Avellino ha resistito con controricorso ed anche la Regione Campania, pur essendosi inizialmente limitata a depositare atto di costituzione inidoneo a valere come controricorso perché privo dei requisiti a tal fine richiesti, ha poi discusso la causa in pubblica udienza, concludendo per la inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso;

che così riassunte le posizioni delle parti e rigettata la richiesta di rinvio dell'udienza, presentata dal difensore della ricorrente in considerazione della mancata partenza dell'odierno volo

4

Bari - Roma delle 6,50 (che rappresentando un evento dipendente, a monte, da una personale organizzazione del lavoro e, cioè, dalla scelta di partire un certo giorno, ad una data ora e con un determinato mezzo, non integra gli estremi del legittimo impedimento a comparire: C. Cass. 2006/17202), osserva il Collegio che con sentenza 2008/24883 (alla cui ampia motivazione si rimanda), queste Sezioni Unite hanno stabilito che salvo il caso in cui il giudice abbia mostrato di voler chiudere la controversia prescindendo da ogni indagine sull'esistenza o meno del proprio potere di deciderla, la pronuncia sul merito postula l'affermazione della giurisdizione, perché quest'ultima rappresenta l'ineludibile antecedente logico in difetto del quale il giudice non potrebbe scendere all'esame della domanda;

che partendo da tale presupposto e riconoscendo, altresì, che quello sulla giurisdizione costituiva un capo autonomo, suscettibile di passare in giudicato ove non rimesso specificamente in discussione nella successiva fase di gravame, le Sezioni Unite si sono discostate dall'orientamento tradizionale, precisando che tale passaggio in giudicato si verificava anche nei casi di pronuncia im-

plicita, con la conseguenza che le parti perdevano la possibilità di negare per la prima volta in cassazione la spettanza della giurisdizione che (seppur tacitamente) affermata dal giudice di prime cure, non era poi stata contestata in appello; che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, rimane unicamente da aggiungere che nel caso di specie la srl Autolinee Sellitto ha incardinato la lite davanti al giudice amministrativo evidentemente perché convinta della giurisdizione del TAR che, a sua volta, l'ha implicitamente ma inequivocabilmente ritenuta, rigettando nel merito la richiesta della ricorrente; che quest'ultima ha interposto appello senza contestare la giurisdizione del Consiglio di Stato, cui ha richiesto di riformare nel merito la pronuncia del TAR;

che dovendosi perciò concludere per l'avvenuta formazione di un giudicato interno sul punto e, di conseguenza, per l'impossibilità della srl Autolinee Sellitto di negare per la prima volta in questa sede la giurisdizione del giudice amministrativo che, com'è noto, costituisce l'unica questione deducibile avverso le decisioni del Consiglio di Stato, il ricorso di cui si discute va dichia-

rato inammissibile e la ricorrente condannata a rimborsare alla Provincia di Avellino ed alla Regione Campania le spese di lite che si liquidano, per ciascuna di esse, in complessivi 3.700,00 euro, 200, 00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge;

che non varrebbe in contrario replicare che avendo affrontato il problema della giurisdizione, il Consiglio di Stato aveva riaperto il dibattito sull'argomento perché i giudici a quo non hanno affatto negato quel che il TAR aveva implicitamente affermato, ma si sono limitati ad esplicitare le ragioni per le quali sussisteva realmente quella potestas iudicandi che, a quel punto, costituiva comunque un dato ormai fermo perchè coperto dal giudicato medio tempore intervenuto;

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la srl Autolinee Sellitto a rimborsare alla Provincia di Avellino ed alla Regione Campania le spese di lite che si liquidano, per ciascuna di esse, in complessivi 3.700,00 euro, 200, 00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Roma, il 7 aprile 2009

IL CONSIGLIERE EST:
[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE
[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista
[Handwritten signature]

Depositata in Cancelleria
17 APR. 2009



oggi,
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista
[Handwritten signature]